

COMUNE DI ORIO LITTA

PROVINCIA DI LODI

**REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA**

MUNICIPIO: Piazza A. Moro, 2 – tel. 0377.944425 – fax 0377.804370

INDICE

TITOLO I°

ATTIVITA' VIETATE

CAPO I°

SUOLO E SPAZIO PUBBLICO

Art. 1	Occupazioni in genere
Art. 2	Battitura tappeti e di altri oggetti
Art. 3	Giochi sul suolo pubblico
Art. 4	Transito sul suolo pubblico
Art. 5	Esposizione e vendita
Art. 6	Esercizio di mestieri e lavori sul suolo pubblico
Art. 7	Circolazione, allevamento e vendita di animali
Art. 8	Panni stesi all'aperto
Art.9	Fontane pubbliche
Art. 10	Monumenti e lapidi commemorative
Art. 11	Trasporti rumorosi o di oggetti pericolosi
Art. 12	Precauzioni necessarie per talune attività
Art. 13	Comportamenti vietati sanzionati in via residuale

CAPO II°

ORDINE E QUIETE PUBBLICA

Art.14	Feste, cortei, trattenimenti
Art. 15 trattenimenti	Disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o
Art.16	Grida e schiamazzi
Art.17	Abuso di mezzi acustici
Art.18	Attività rumorose o moleste
Art.19	Rumore prodotto da attività svolte all'aperto o da apparecchiature poste in civili abitazioni

Art.20	Accattonaggio
Art. 21	Libera fruizione e serena frequentazione dei luoghi pubblici della città
Art. 22	Divieto di detenzione e consumo di bevande alcoliche
Art. 23	Divieto di esercitare l'attività di meretricio
Art. 24	Riconoscimento delle persone nei luoghi pubblici
Art. 25	Occupazione di suolo pubblico con attrezzature da parte dei PP.EE.

CAPO III°

TUTELA DEI MONUMENTI, DEGLI EDIFICI I PUBBLICI E PRIVATI , DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI, CIMITERO ED ARREDI

Art.26	Tutela di monumenti, edifici ed arredi
Art.27	Tutela dei parchi, giardini pubblici e aiuole
Art. 28	Cimitero

CAPO IV°

DECENZA E MORALE

Art. 29	Atti contrari alla decenza e alla morale
---------	--

CAPO V°

TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA

Art. 30	Materiali esplosivi ed oggetti potenzialmente pericolosi
Art. 31	Accensione di artifici pirotecnici
Art. 32	Accensione fuochi
Art. 33	Lancio di pietre e di altri oggetti
Art. 34	Oggetti mobili sulle finestre e sui balconi
Art. 35 dei cani	Detenzione, requisizione dei cani e divieto di intralciare la requisizione
Art. 36	Animali pericolosi

CAPO VI°

CIRCOLAZIONE

Art. 37 Circolazione

CAPO VII°

USO DEI MEZZI COLLETTIVI DI TRASPORTO

Art.38 Nettezza dei mezzi pubblici di trasporto

TITOLO II°

ATTIVITA' SUBORDINATE A CONDIZIONI

CAPO I°

CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI LICENZE E PERMESSI

Art.39 Occupazione fissa di aree e spazi pubblici

Art.40 Occupazione precaria di aree e spazi pubblici

Art.41 Manomissione del suolo pubblico

Art.42 Addobbi e luminarie natalizie

CAPO II°

SALE GIOCHI E SALE SCOMMESSE

Art. 43 Sala giochi

Art. 44 **commerciali** Apparecchi da trattenimento e giochi leciti in pubblici esercizi, in esercizi o aperti al pubblico

Art. 45 Prescrizioni

Art. 46 Sale scommesse e sale dedicate esclusivamente a videolottery

CAPO III°

ESERCIZIO DI ARTI, PROFESSIONI E INDUSTRIE

- Art. 47 Esercizi fissi
- Art. 48 Esercizi ambulanti

CAPO IV°

DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 49 Procedura di rilascio

TITOLO III°

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

CAPO I°

OBBLIGHI COMUNI A TUTTI I CITTADINI ED AGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

- Art. 50 Riparazione dei pavimenti nei portici e nei marciapiedi
- Art. 51 Segnalazione di pericolo e controllo della zona di lavoro
- Art. 52 Funzionalità e decoro dei fabbricati
- Art. 53 Decoro e sicurezza dei fabbricati: ulteriori obblighi
- Art. 54
ubicati Divieto di mantenere in stato di abbandono, incuria e/o degrado gli immobili
nel territorio comunale

CAPO II°

OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI

- Art.55 Disciplina dei prezzi
- Art.56 Vendita e scorta delle merci
- Art.57 Orari di vendita
- Art.58 Uso di contrassegni, simboli, distintivi del Comune

Art. 59	Uso di servizi igienici
Art.60	Trasporto carni
Art. 61	Commercio in forma itinerante
Art. 62	Esercizio di mestieri girovaghi
Art. 63	Tende per pubblici spettacoli
Art. 64	Pulizia delle aree antistanti i negozi

TITOLO IV

SANZIONI

CAPO I°

Art. 65	Controllo, sanzioni accessorie, esecutorietà
Art. 66 pecuniarie	Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle sanzioni amministrative
art. 67	Reiterazione delle violazioni
art. 68	Importi delle sanzioni

CAPO II°

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 69	Sospensione delle licenze
Art.70	Revoca delle autorizzazioni

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.71	Entrata in vigore
--------	-------------------

TITOLO I
ATTIVITA' VIETATE
CAPO I
SUOLO E SPAZIO PUBBLICO

Art. 1
Occupazioni in genere

E' vietato occupare, anche temporaneamente e con qualsiasi oggetto, manufatto, opera, effetto, elemento e simile, il suolo pubblico o privato soggetto a pubblico transito nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza apposita autorizzazione.

Non rientrano nel divieto le occupazioni realizzate:

- a. con le vetture pubbliche e private nelle aree destinate alle soste;
- b. con i mezzi di trasporto nelle strade e piazze per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, purché per fare ciò i veicoli utilizzati non vengano fissati, ancorché temporaneamente, al suolo;
- c. a mezzo di scale e/o sgabelli e similari di cui dispongono le attività commerciali e/o economiche aventi affaccio sulle aree dal presente provvedimento disciplinate ed appoggiate allo scopo di effettuare la pulizia/manutenzione delle vetrine e facciate, purché tale operazioni si compiano dopo le 19 e prima delle 9,30 di ogni giorno.

Nei casi non rientranti nelle eccezioni suddette restano in vigore le norme di cui al D.Lgs. n. 285/92 e successive modifiche e integrazioni ed ogni altra norma inerente la circolazione stradale e la pubblica incolumità e sicurezza ovvero disciplinata da leggi o regolamenti nazionali o locali.

In tutto il territorio comunale sono vietate l'attività di campeggio e la sosta di caravan, autocaravan, camper, veicoli di qualsiasi natura quando usati a fini di pernottamento o sistemazione di fortuna, quando esse avvengono al di fuori di aree appositamente attrezzate, pubbliche o private, e prive dei requisiti e delle autorizzazioni richieste.

Chiunque viola le disposizioni del comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 24/11/81 n. 689.

E' fatto altresì obbligo di immediata interruzione della sosta. Stante l'inottemperanza all'ordine, si procederà alla conseguente segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione all'articolo 650 del C.P. Resta salva la possibilità di irrogare le sanzioni previste per la violazione di altre norme di legge e regolamenti.

Art. 2
Battitura di tappeti e di altri oggetti

E' vietato scuotere, battere o spazzolare tappeti, panni e simili prima del sorgere del sole e dopo le ore 21. La battitura o la spazzolatura è consentita soltanto:

- a. nei terrazzi delle abitazioni, entro il recinto del parapetto; nei cortili interni dei caseggiati, od anche nei giardini, distacchi e cortili aperti;
- b. dalle finestre che prospettano sulla strada pubblica - e fra più strade, su quelle di minore importanza - quando le abitazioni non offrano le possibilità previste nella lettera precedente. In questo caso tuttavia resta vietata la battitura dei tappeti di dimensioni superiore a mq. 4, che dovrà farsi in altri luoghi non aperti al pubblico.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150.

Art. 3
Giochi sul suolo pubblico

E' vietato qualunque gioco sul suolo pubblico ovvero privato aperto al traffico, alla sosta e al parcheggio dei veicoli. Per gioco deve intendersi anche l'utilizzo di pattini a rotelle, monopattini ed in genere ogni acceleratore di andatura utilizzato presso le aree suddette. Non rientrano in tale definizione i giochi praticati da minori degli anni sette se accompagnati da genitore o custode adulto ed è fatta salva la

conduzione di veicoli classificati come giocattolo ai sensi del codice stradale (es. bicicletta con rotelle, automobilina a pedali).

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150.

Art. 4

Transito sul suolo pubblico

E' vietato transitare con veicoli di qualsiasi genere, sia a trazione meccanica che animale o a mano, sui marciapiedi e su qualsiasi altro spazio escluso anche temporaneamente dal traffico dei veicoli.

In occasione di manifestazioni, sagre, fiere e mercati, i velocipedi condotti all'interno delle aree utilizzate per i fini suddetti, anche qualora non ne sia espressamente vietato il transito, dovranno essere condotti a mano.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150.

Art. 5

Esposizione e vendita

E' vietato esporre fuori delle botteghe bestie macellate, interiora od altre parti di animali, e, in genere, oggetti atti ad offendere il pubblico decoro o ad insudiciare i passanti ed il suolo pubblico.

E' vietato inoltre vendere merci e derrate alla vista del pubblico sulla soglia di esercizi o magazzini, a meno che non si verifichi occupazione di suolo stradale regolarmente autorizzata.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.

Art. 6

Esercizio di mestieri e lavori sul suolo pubblico

E' vietato esercitare mestieri o eseguire lavori non autorizzati sul suolo pubblico.

In particolare sulle strade e sulle piazze è vietato lavare e pulire veicoli e svolgere qualsiasi attività atta a turbare comunque il normale traffico cittadino. In particolare è vietato eseguire la pulizia di veicoli o tende utilizzando tubi flessibili atti a spruzzare acqua o recipienti contenenti acqua e/o prodotti chimici.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 7

Circolazione, allevamento e vendita di animali

E' consentita la circolazione su tutto il territorio comunale di animali da sella purché condotti nel rispetto nelle norme del codice della strada.

E' vietato far circolare all'interno del centro abitato, senza speciale permesso dell'Autorità comunale, animali di qualsiasi specie non attaccati ai veicoli e lasciar vagare cani, galline, oche, anitre ed altri animali da cortile.

E' vietato del pari esporre in vendita animali di qualsiasi specie fuori dei luoghi a ciò espressamente destinati dal Comune.

E' vietato l'allevamento di cani, gatti, conigli, volatili, animali in genere nelle zone residenziali.

E' inoltre vietato utilizzare allo scopo soffitte, scantinati, garage ed altri vani adiacenti alle abitazioni.

All'interno delle zone urbane non residenziali è ammesso l'allevamento di conigli o volatili purché in numero limitato all'uso familiare (non più di n. 12 capi adulti complessivi) e purché a distanza dalle abitazioni viciniori non inferiore a mt. 10.

E' possibile detenere cani in località esterne al centro abitato su terreni in assenza di abitazione purché sia garantita la sicurezza pubblica e la tutela degli animali.

E' vietato l'allevamento di cani, senza le prescritte autorizzazioni.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 8

Panni stesi all'aperto

E' vietato esporre o stendere, all'aperto ed entro il centro abitato, biancheria, tappeti od altri oggetti simili anche in aree, recinti o spazi privati ubicati in adiacenza di vie e di piazze pubbliche.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150.

Art. 9 Fontane pubbliche

E' vietato:

- lavarsi nelle fontane pubbliche ed attingervi acqua con qualsiasi mezzo o farne altro uso improprio ovvero imbrattare le acque o lavare nelle stesse indumenti o biancheria;
- gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti, oggetti e rifiuti o altro materiale sia esso solido o liquido;
- valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per un uso che non sia strettamente potabile nonché attingerla mediante uso di tubi o altri espedienti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €

50 a € 300.

Art. 10 Monumenti e lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'autorizzazione comunale salva l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari al riguardo. A questo scopo dovranno sempre venir presentati all'Amministrazione Comunale i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.

Art. 11 Trasporti rumorosi o di oggetti pericolosi

Il trasporto, il carico lo scarico di lastre, verghe e spranghe metalliche ed altri materiali dovrà farsi in modo da attutire il frastuono e da evitare danni o pericoli.

Fermo restando le previsioni in materia ricomprese nelle norme di circolazione, è vietato comunque trasportare, senza gli opportuni ripari gli oggetti come vetri, ferri acuminati e simili, i quali possano recar danno ai passanti ovvero possano essere difficilmente percepibili a causa della loro trasparenza, forma e dimensione. In tali ultimi casi dovranno essere resi visibili a mezzo di stoffa colorata gialla, arancio o rossa della dimensione non inferiore a 50 X 60 cm, oppure segnalati a mezzo di appositi pannelli a strisce oblique bianco/rosse.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.

Art. 12 Precauzioni necessarie per talune attività

Chiunque esegue la verniciatura di insegne, mostre, serrande, vetrine ed in genere chiunque lavori ad opere apposte ai fabbricati prospicienti il suolo pubblico, deve apporvi i segnali ed usare le cautele atte ad evitare danno ai passanti.

Nella posa di opere che insistano anche parzialmente sulle aree pubbliche o aperte al pubblico quali la posa di striscioni, luminarie, gonfiabili deve evitare di movimentare attrezzi e simili sospesi dal suolo senza aver provveduto a delimitare l'area in cui si svolgono detti lavori in maniera da impedire il transito di pedoni e velocipedi. In tali casi è consentito l'uso di scale ed autoscale senza necessità di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico ma sempre e costantemente conformemente alle previsioni di cui agli artt. 20 e 21 del C.d.S. e successive modifiche ed integrazioni.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.

Art. 13 Comportamenti vietati sanzionati in via residuale

Fermi restando i suddetti obblighi e divieti speciali, in via residuale a salvaguardia della sicurezza, dell'igiene e del decoro della città è vietato:

- a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo rilascio di apposita autorizzazione;

- b. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- c. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- d. collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici, chiese, impianti di reti tecnologiche, pertinenze stradali o altri beni di rilevanza pubblica nonché edifici privati di importanza storico-artistica;
- e. spostare, manomettere, rompere i contenitori dei rifiuti;
- f. attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli a altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire pericolo per l'incolumità delle persone e danni alle cose. Il trasporto di oggetti acuminati o comunque pericolosi (es. ferri appuntiti, vetri, ecc.) deve effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle cose e alle persone;
- g. gettare o spandere sul suolo pubblico acqua che possa congelare. Tale divieto è sempre valido nel periodo invernale e comunque in caso di temperature pari o inferiori a 3 gradi centigradi;
- h. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, quando gli stessi possano comportare l'annidarsi di roditori, animali randagi, parassiti;
- i. compiere, in luogo (o in vista del) pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- j. passeggiare e sostare a torso nudo o in maniera non decorosa;
- k. spaccare e segare legna su suolo pubblico o di uso pubblico;
- l. imbrattare il suolo con vernici o altro materiale indelebile;
- m. riversare nelle caditoie, o lungo i margini delle strade grassi, sostanze oleose ed altri liquidi derivanti da veicoli, attrezzature meccaniche o da residui di preparazione di alimenti, salvo che la tipologia e le quantità dei prodotti sversati non integrino gli estremi della violazione di specifiche leggi speciali in materia ambientale;
- n. gettare al basso dalle impalcature e dai piani delle fabbriche materiali di demolizione che possano produrre rumori, polvere o imbrattamento sulla pubblica strada;
- o. fatto salvo quanto già previsto dalle leggi o dai regolamenti, proporre o richiedere l'effettuazione, aderire a richieste di effettuazione o effettuare qualsiasi tipo di prestazione, di fornitura o di servizio sulle aree pubbliche o presso esercizi pubblici o commerciali in generale, sulle strade ed in prossimità o in corrispondenza degli incroci e delle rotatorie (es. vendita fiori, vendita chincaglieria, lavavetri ecc.) in particolare nelle vie e piazze del centro storico

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree a verde, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino (con feci), il suolo pubblico.

E' fatto obbligo ai conduttori degli animali di cui sopra:

- a) provvedere personalmente all'eliminazione ed all'asporto di escrementi solidi dal suolo pubblico qualora venga imbrattato.
- b) Essere muniti di appositi involucri o sacchetti o buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi, per permettere la raccolta delle deiezioni degli animali.

Gli obblighi del presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione e autonomia funzionale, determinati da evidenti handicap (esempio: non vedenti).

Chiunque viola le disposizione di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00. Le sanzioni relative al presente articolo si applicano solo a condizione che il comportamento vietato indicato non sia altrimenti previsto e sanzionato in diversa disposizione del presente regolamento o da diversa norma di legge nel rispetto del principio di specialità sancito dall'art. 9 della L.689/81.

In ogni caso, nei confronti degli autori delle violazioni previste dal presente Capo I, oltre alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, si applica, fin dalla prima violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ove questo ne risulti alterato. Se vi sia stato rilascio di autorizzazioni, fin dalla prima violazione l'autorità comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione e la revoca nei casi previsti.

CAPO II ORDINE E QUIETE PUBBLICA

Art. 14

Feste, cortei, trattenimenti

E' vietato allestire all'aperto in luoghi pubblici feste, trattenimenti, giochi e spettacoli senza la preventiva licenza dell'autorità locale di Pubblica Sicurezza in relazione alle esigenze della circolazione, della quiete, del decoro o della morale.

Le processioni o altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di veicoli dovranno essere preventivamente comunicati all'Ufficio Polizia Locale almeno tre giorni prima del loro svolgimento. Nella comunicazione dovranno essere indicati: a) le esatte generalità del promotore; b) l'indicazione del giorno e dell'ora in cui avrà luogo la manifestazione; c) l'itinerario ed eventuali luoghi di sosta; d) se la manifestazione sarà accompagnata da banda musicale o da altra fonte musicale; e) il carattere della manifestazione (es. se trattasi di processione religiosa, corteo folcloristico, ecc.).

Il Comando Polizia Locale nel prendere atto della comunicazione di cui al precedente comma potrà dettare opportune prescrizioni a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità.

Dovranno essere vietate tutte quelle manifestazioni contrarie alla pubblica decenza, alla moralità nonché quelle ritenute pericolose per la pubblica incolumità.

Nel caso di cortei funebri, in deroga a quanto disposto al comma 2 del presente articolo, potranno essere comunicati anche in forma verbale al Comando Polizia Locale. Detti cortei muovendosi dall'obitorio, dall'abitazione dell'estinto o dal luogo ove si trova il feretro dovranno percorrere l'itinerario più breve sino alla Chiesa in cui si svolgeranno i riti funebri per poi procedere rispettando le eventuali particolari disposizioni impartite dalla Polizia Locale. La Polizia Locale provvederà altresì a predisporre idoneo servizio per garantire la sicurezza del corteo.

E' sempre vietato sorpassare con qualsiasi veicolo i cortei, le processioni e le manifestazioni previste dal presente articolo del regolamento.

Dal divieto sono esclusi i veicoli delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco e le ambulanze in casi di interventi urgenti.

Nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo, salvo che non sia diversamente sanzionato da normativa statale e regionale di riferimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Art. 15

Disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o trattenimenti

Ovunque si svolgano pubblici spettacoli o trattenimenti, tanto in luogo pubblico quanto in luogo aperto al pubblico o privato, non è consentito che le emissioni sonore possano essere udite all'esterno al di fuori degli orari previsti dal Regolamento di attuazione del Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale. In casi di particolari ricorrenze, quali ad esempio la Sagra o altra festa di paese, è consentita la deroga di detto orario.

I titolari di dette attività vigileranno affinché, all'uscita dai locali, gli avventori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Con il rilascio di licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti devono essere specificate prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di violazione alle norme di cui al presente articolo si applicano le sanzioni accessorie di cui all'articolo 65 del presente.

Art. 16

Grida e schiamazzi

E' vietato emettere schiamazzi e grida eccessivamente insistenti e rumorose sia di giorno che di notte nelle piazze e lungo le vie pubbliche.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 17

Abuso di mezzi acustici

E' vietato nei luoghi pubblici di usare senza giustificato motivo, dispositivi di segnalazione acustica e di apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora capaci di essere percepiti dalle abitazioni vicine.

E' parimenti vietato nei luoghi pubblici l'uso di strumenti musicali o di riproduzione musicale, come radio, organetti, piani armonici, tastiere e simili nonché di altri strumenti sia di trasmissione che di amplificazione dei suoni o delle voci, anche a scopo pubblicitario, senza l'autorizzazione della Pubblica Amministrazione. Per la pubblicità fonica continuano ad applicarsi le norme previste in materia dall'art. 23 del C.d.S. e successive modifiche ed integrazioni.

Il divieto si estende anche alle abitazioni ed ai luoghi privati, quando ne derivi molestia alla quiete dei vicini. Dalle ore 23 alle ore 8 i suoni non devono essere percepibili dalle abitazioni vicine.

I proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale d'allarme non superi la durata complessiva di tre minuti, ancorché lo stesso sia intermittente. Tale disposizione vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi e stabilimenti.

E' vietato ai conducenti di veicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private comprese nel centro abitato il funzionamento di motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

I locali pubblici in genere possono usare gli apparecchi di cui sopra internamente ai locali oltre le ore 24 purchè garantiscano il completo isolamento acustico nei confronti dell'esterno del locale. Eventuali deroghe alla presente possono essere concesse mediante apposita autorizzazione nei modi e termini previsti dalle leggi in materia.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 18

Attività rumorose o moleste

Le industrie insalubri e le attività rumorose devono essere poste nelle zone appositamente assegnate, agli stabilimenti industriali ed artigianali, dalle previsioni del vigente strumento urbanistico.

Con riguardo agli esercizi in attività, insistenti nel centro abitato, delimitato in conformità al D.lgs 285/92, questi non possono essere iniziati prima delle ore 7:00 e continuati dopo le ore 19:00. E' fatto obbligo di osservare una pausa interrutiva dei lavori rumorosi tra le ore 12:30 e le ore 13.30 di ogni giorno.

I servizi tecnici comunali o le Aziende Sanitarie Locali accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, l'autorità comunale, su motivata proposta dei servizi tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, può ridurre l'orario o vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

Nelle vicinanze di case di riposo, chiese, scuole, asili e ufficio pubblici è vietato l'esercizio di mestieri o attività che rechino disturbo. Ai fini del presente comma per vicinanze si intende un raggio di 50 metri dalla struttura.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di violazione alle norme di cui al presente articolo si applicano le sanzioni accessorie di cui all'articolo 65 del presente.

Art. 19

Rumore prodotto da attività svolte all'aperto o da apparecchiature poste in civili abitazioni

Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine di ogni genere impiegati in attività di carattere produttivo, commerciale, ricreativo o di altro genere utilizzate eseguite all'aperto, devono essere provvisti di ogni dispositivo consentito dalla tecnica corrente, in modo che non determinino immissioni che superino i limiti massimi di livello sonoro equivalente ammesso.

L'intensità e la continuità dei rumori o l'esistenza di qualsiasi altro inconveniente sono accertate, avvalendosi del supporto della Agenzia Regionale per la Protezione e l'Ambiente (ARPA) su segnalazione degli interessati ed anche d'ufficio.

È vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

Eventuali deroghe ai divieti di cui al comma precedente potranno essere concesse solo previo ottenimento di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune. La domanda di autorizzazione, completa di tutti i dati del richiedente, dovrà:

1) contenere l'indicazione delle macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto;
2) essere corredata da una pianta schematica in scala 1:1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà pure essere corredata da disegni necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione;

3) essere corredata da una certificazione rilasciata, da un tecnico abilitato in materia, che attesti la compatibilità dell'impianto con la tutela della quiete delle abitazioni circostanti.

Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata rilasciata l'autorizzazione.

L'autorizzazione in parola sarà rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e potrà essere revocata o sospesa quando:

- si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
- non siano state osservate le prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di violazione alle norme di cui al presente articolo si applicano le sanzioni accessorie di cui all'articolo 65 del presente.

Art. 20 Accattonaggio

È vietato mendicare in modo molesto in luogo pubblico o aperto al pubblico. Tale attività è comunque vietata nei luoghi del territorio comunale di seguito elencati:

1. Presso le intersezioni stradali e le rotatorie ivi compresi i loro bracci afferenti;
2. All'interno delle aree di parcheggio;
3. Nelle aree prospicienti le case di ricovero;
4. Davanti ed in prossimità di luoghi di culto e di cimiteri;
5. Nelle aree di pertinenza dei trasporti pubblici e dei mezzi di pubblico trasporto;
6. Davanti o in prossimità degli ingressi di esercizi commerciali;
7. Davanti o in prossimità di uffici pubblici e/o di istituti bancari;

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, la violazione del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante pagamento, in misura ridotta, della somma di:

- a) € 100,00 nel caso di 1^a violazione nel biennio
- b) € 250,00 nel caso di 2^a violazione nel biennio
- c) € 500,00 dalla 3^a violazione nel biennio

La suddetta violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi dell'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa Legge.

Art. 21

Libera fruizione e serena frequentazione dei luoghi pubblici della città

È vietato bivaccare presso luoghi e spazi pubblici creando turbativa alla sicurezza, alla pubblica incolumità e alla libera fruizione dei medesimi e originando situazioni di degrado e anti-igienicità (anche consumando cibi e bevande) che impediscono o rendono difficoltoso l'utilizzo di detti luoghi e spazi pubblici da parte delle famiglie, dei bambini e della cittadinanza in genere.

Inoltre è vietato sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi.

E' altresì vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere e sedersi sui monumenti pubblici.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500. All'atto della contestazione i trasgressori vengono diffidati ad abbandonare i luoghi di cui al precetto e/o rimuovere eventuali rifiuti prodotti nonché effetti o materiali lasciati incustoditi e a cessare il comportamento scorretto. L'inottemperanza all'ordine verrà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale ed all'eventuale rimozione dei rifiuti e ripristino provvederà l'Amministrazione, a spese dei trasgressori.

Art. 22

Divieto di detenzione e consumo di bevande alcoliche

In tutte le aree e strade pubbliche, luoghi aperti al pubblico, aree private soggette a pubblico passaggio ovvero in aree verdi, parchi e giardini pubblici del territorio comunale di ORIO LITTA, è istituito il divieto di detenere e consumare sul posto ogni genere di bevanda alcolica da parte di chiunque.

Sono esclusi dal divieto di cui sopra, i plateatici e le aree prospicienti gli esercizi pubblici (bar e ristoranti) durante l'orario di apertura e limitatamente alle bevande somministrate dagli stessi.

È prevista la possibilità di deroga al divieto di cui trattasi in caso di particolari occasioni e/o manifestazioni pubbliche mediante apposito provvedimento dell'Autorità preposta.

Fatte salve le sanzioni previste dal Codice Penale e le leggi di modifica ed integrazione allo stesso, nonché da quelle stabilite da altre norme, ai trasgressori sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00.

All'accertamento della violazione conseguirà inoltre ai sensi dell'art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689, l'applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle bevande e l'eventuale confisca ai sensi dell'art. 20 comma 3 della stessa Legge.

Art. 23

Divieto di esercitare l'attività di meretricio

E' fatto divieto in tutto il territorio comunale di esercitare con qualunque modalità e comportamenti nei luoghi pubblici e spazi aperti o visibili al pubblico attività di meretricio.

È fatto divieto in tutto il territorio comunale di contrattare e di concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada, o che per il loro atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio manifestino l'intenzione di esercitare prestazioni sessuali. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti dediti alla prostituzione costituisce conferma palese della violazione del presente articolo.

È fatto divieto di intrattenersi sul demanio pubblico, su spazi aperti al pubblico o visibili al pubblico del territorio comunale, con persone dedite alla prostituzione, anche solo per chiedere informazioni.

È fatto divieto di porre in essere atti sessuali sul demanio pubblico, su spazi aperti al pubblico o visibili al pubblico nel territorio comunale.

Fatte salve le sanzioni penali previste dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75 e dal vigente Codice Penale, nonché le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada, la violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00.

Art. 24

Riconoscimento delle persone nei luoghi pubblici

E' fatto divieto in tutto il territorio comunale, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico poste nelle vicinanze delle scuole, asili, giardini, uffici pubblici e all'interno degli stabili che sono sede di dette istituzioni, di indossare abbigliamento che renda difficoltosa l'immediata riconoscibilità della persona, e che potrebbe

suscitare disorientamento e una situazione di insicurezza e disagio, con chiaro potenziale pregiudizio della tranquillità e pacifica convivenza.

Tale divieto non si applica nel caso che norme di legge obblighino l'uso di abbigliamento particolare (come ad esempio il casco dei ciclisti o dei motociclisti durante la marcia dei veicoli) od in occasione di manifestazioni tradizionali (come ad esempio il carnevale) o comunque autorizzate.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 150 ad €500.

Art. 25

Occupazione di suolo pubblico con attrezzature da parte dei PP.EE.

E' fatto obbligo in tutto il territorio comunale, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico a tutti i titolari di Pubblici Esercizi muniti di autorizzazione per occupazione di suolo pubblico di legare, sovrapporre o comunque rendere inutilizzabili le attrezzature (tavoli, sedie, panche e quant'altro al servizio degli avventori), o quando possibile rimuoverli, durante le ore e i giorni di chiusura e comunque in concomitanza della chiusura del Pubblico Esercizio.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150.

CAPO III

TUTELA DEI MONUMENTI, DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI, CIMITERO ED ARREDI

Art. 26

Tutela di monumenti ed edifici ed arredi

E' vietato deturpare, danneggiare, imbrattare, comunque - anche con manifesti affissi in periodo di propaganda elettorale - i monumenti, le chiese, gli edifici pubblici e privati riconosciuti di pubblico interesse artistico od archeologico, le mura, gli avanzi archeologici di parapetti e i recinti relativi, le fontane, i sedili, i fanali, le cancellate, le inferriate e qualunque manufatto ad essi pertinente.

Fermo restando eventuali illeciti penalmente rilevanti, è vietato spostare, rimuovere, danneggiare, imbrattare, movimentare i seguenti manufatti legittimamente posti in opera:

- transenne parapetonali mobili o fisse;
- segnali stradali temporanei o permanenti;
- dissuasori di sosta;
- parabole semaforiche;
- cassonetti e cestini della raccolta rifiuti (anche posti temporaneamente);
- arredi urbani come panchine, fioriere, rastrelliere per biciclette, pensiline e simili;
- staccionate, parapetti e simili;
- recinzioni e reti;
- qualsiasi altro oggetto/manufatto posto sulle aree pubbliche o aperte al pubblico.

Chiunque abbia la necessità di spostare temporaneamente tali manufatti per accedere legittimamente ad aree delimitate dovrà farsi carico dello spostamento e della rimessa in posa di quanto movimentato o rimosso.

E' vietato l'utilizzo anche temporaneo di transenne e simili per motivi privati (es. sbarramento realizzato in area privata per dare luogo ad una manifestazione) senza preventiva autorizzazione scritta dell'Ufficio Tecnico comunale o comunque dell'Ente proprietario dei manufatti stessi.

E' vietato imbrattare i muri e le facciate degli edifici privati prospicienti le vie e gli spazi pubblici con scritte di qualsiasi genere, disegni, graffiti e quant'altro possa deturpare il decoro dell'ambiente urbano. Eventuali opere pittoriche, scritti e simili dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta del proprietario del manufatto sul quale si intendono realizzare, nel rispetto dei regolamenti comunali e leggi in materia.

E' vietato parimenti sedersi su monumenti, edifici di culto o edifici pubblici, al di fuori delle strutture all'uopo destinate.

Chiunque viola le disposizioni del precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150.

Chiunque viola le restanti disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.

Art. 27

Tutela dei parchi, giardini pubblici, aiuole

1. Fatti salvi eventuali illeciti penali, nelle aiuole, nei giardini e nei parchi pubblici è vietato:

a) l'accesso e la circolazione dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli per il soccorso, la vigilanza, il commercio ambulante in possesso di autorizzazione, delle motocarrozzette per portatori di handicap o dei mezzi per la manutenzione del verde;

b) l'uso delle biciclette, eccetto che nei vialetti appositamente realizzati e salva diversa segnalazione;

c) lasciare vagare animali al di fuori delle zone riservate;

d) installare attrezzature per grigliate e colazioni all'aperto al di fuori delle aree a ciò destinate;

e) danneggiare ovvero rimuovere qualsiasi oggetto nonché salire sugli alberi o su altri manufatti a ciò non deputati nonché sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche oppure far uso in genere delle strutture in modo difforme alla loro destinazione;

f) danneggiare ovvero rimuovere alberi, arbusti, fiori nonché asportare terra od erba ovvero transitare con veicoli sul manto erboso oppure calpestare i prati ove il calpestio sia espressamente vietato;

g) appendere qualsivoglia oggetto a piante od a strutture di qualsiasi genere, esclusi i cartelli autorizzati relativi alle indicazioni botaniche;

h) accedere fuori dagli orari stabiliti, campeggiare, pernottare ed accendere fuochi;

i) effettuare operazioni di pulizia di cose o persone;

j) dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o cose;

k) impedire o deviare il corso delle acque, gettarvi oggetti di qualsiasi natura o liquidi inquinanti, farvi bagnare animali o pescarvi;

l) orinare o defecare.

2. Le precedenti disposizioni valgono, in quanto applicabili, anche nel caso di piante, spazi verdi e simili esistenti nelle vie o nelle piazze pubbliche della città.

3. Nei parchi e giardini urbani sono vietati i giochi con la palla e quelli che prevedono il lancio di oggetti.

4. Il transito di biciclette o altri mezzi non motorizzati, ove non vietato, è consentito a velocità moderata e comunque senza arrecare danno o disturbo alla libera fruizione degli spazi.

5. Lo svolgimento di manifestazioni sportive, ludiche, di spettacolo e commerciali è consentito negli spazi individuati dall'Amministrazione Comunale e previa autorizzazione.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 28

Cimitero

All'interno del cimitero ogni atto contrario all'igiene, al decoro, all'ordine e al rispetto del luogo è vietato.

E' vietato altresì:

- accedere al cimitero in orari diversi da quelli indicati all'ingresso o a cancelli chiusi;

- introdurre animali;

- accedere con mezzi di ogni tipo incluse le biciclette con eccezione dei mezzi autorizzati e delle carrozzine delle persone invalide e di quelle dei bambini;

- occupare vialetti e aree non concesse con fiori, contenitori, lumi, materiali di pulizia e comunque qualsiasi oggetto che possa rappresentare ostacolo al movimento delle persone o ledere il decoro del camposanto;
- tenere comportamenti che possono disturbare o offendere la dignità del luogo;
- l'occultamento, l'uso improprio o disordinato delle attrezzature disponibili per la pulizia e la cura delle tombe.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

CAPO IV DECENZA E MORALE

Art. 29

Atti contrari alla decenza e alla morale

E' vietato proferire in pubblico o in luoghi aperti al pubblico bestemmie o frasi offensive per il rispetto e la pietà altrui, abbandonarsi al turpiloquio, ad atti comunque offensivi della decenza e della morale, avuto riguardo di ogni credo religioso.

E' vietato sputare, anche ai fini della tutela della salute, dell'igiene e del decoro pubblici, negli edifici e nei luoghi pubblici in genere e nei luoghi privati aperti al pubblico.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.

CAPO V TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA

Art. 30

Materiali esplosivi ed oggetti potenzialmente pericolosi

Qualsiasi materiale esplosivo ancorché regolarmente venduto a persone adulte non potrà essere fatto esplodere in aree abitate. Fanno eccezione le sostanze classificate come "giocattoli pirici" che potranno essere fatte scoppiare da adulti, o sotto il loro controllo diretto, in luoghi poco frequentati e lontano da luoghi di culto, cimiteri e scuole.

Fatti salvi eventuali illeciti penali è assolutamente vietato:

- far esplodere qualsiasi sostanza pirica, ivi compresi i giocattoli pirici, nelle aree affollate o nelle immediate vicinanze di minori, animali o veicoli, negli esercizi pubblici o nei luoghi di culto;
- lanciare qualsiasi artificio pirico all'indirizzo di persone, animali o cose;
- detenere sulla persona una quantità tale di artifici pirici sufficiente a causare lesioni a se stessi o ad altri;

E' fatto divieto di utilizzare bombolette od oggetti simili atti a lanciare schiuma da barba, o comunque sostanze capaci di imbrattare o danneggiare persone, cose o indumenti.

E' proibito detenere nelle abitazioni materiali infiammabili in contenitori diversi da quelli originali di vendita e comunque in quantità pericolosa.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500 ad eccezione dello specifico divieto relativo alle bombolette e simili per il quale è prevista una sanzione pecuniaria da € 25 ad € 200

Art. 31

Accensione di artifici pirotecnici

Ad eccezione per il periodo compreso tra le ore 23,00 e le ore 01,00 del Capodanno di ogni anno, ovvero qualora sia stata rilasciata specifica autorizzazione in deroga, è fatto divieto in tutto il centro abitato l'utilizzo di ogni tipo di fuoco/artificio pirotecnico, benché di libera vendita, in luogo pubblico o in luogo privato il cui sparo o accensione possa provocare ricadute di qualsiasi materiale residuo, su aree pubbliche o aperte al pubblico;

E' comunque vietato in ogni momento dell'anno:

- l'utilizzo di fuochi pirotecnici, posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette;
- la vendita ambulante di ogni tipo di fuoco pirotecnico;
- la vendita di qualsiasi tipo di fuoco/artificio pirotecnico ai minori di anni 18;

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 ad € 500

Art. 32

Accensione fuochi

E' vietato accendere fuochi di qualsiasi genere, anche in luoghi privati, se non siano forniti di apposita canna fumaria. Parimenti è vietata l'accensione di fuochi in aree di cantiere ovvero laddove il fumo si spanda nell'aria.

È sempre vietata l'accensione di fuochi alimentati da sostanze plastiche, materiali indifferenziati, rifiuti domestici indifferenziati ovvero sostanze potenzialmente pericolose per la salute e la pubblica incolumità.

L'accensione all'aperto di fuochi semplici può essere consentita di volta in volta dall'Amministrazione comunale in speciali circostanze (Fuoco di S. Antonio, Fuoco natalizio...) ma comunque soggetta a rilascio di apposita autorizzazione scritta da esibire agli Organi di Polizia e controllo.

L'uso dei barbecue è consentito solo all'interno di proprietà private e pubbliche attrezzate quando le esalazioni non costituiscano disturbo a terzi o pericolo di incendio.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 33

Lancio di pietre e di altri oggetti

E' vietato lanciare, sia a mano che con qualsiasi altro strumento, pietre od altri oggetti, anche per gioco, comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose. In particolare è vietato l'uso, anche per gioco, di lanciasassi o cerbottane.

E' del pari vietato lasciar cadere oggetti atti ad offendere o danneggiare sul suolo o su spazio pubblico o aperto al pubblico nonché in altri luoghi di transito pubblico o privato.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 34

Oggetti mobili sulle finestre e sui balconi

E' vietato tenere sui davanzali delle finestre, sui parapetti dei balconi, sui cornicioni e su altre sporgenze prospicienti strade, piazze, cortili ed altri spazi di transito, vasi di fiori ed altri oggetti mobili non convenientemente assicurati.

L'innaffiamento dovrà essere fatto in modo che non produca stillicidio lungo facciate e sul suolo pubblico o nelle corti. Gli infissi di ogni genere, come tende, insegne, lampade persiane e simili devono essere del pari solidamente assicurate per impedire che siano divelte dalla violenza del vento o per altra causa.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150.

Art. 35

Detenzione, requisizione dei cani e divieto di intralciare la requisizione dei cani

I cani vaganti liberamente saranno requisiti e condotti al canile sanitario convenzionato, con tutte le cautele del caso. E' vietato impedire ed intralciare in qualsiasi modo agli accalappiatori di cani l'esercizio delle loro funzioni.

Ferme restando eventuali violazioni penalmente rilevanti è vietato:

- detenere cani in modo che comunque sia consentita o resa possibile la fuoruscita da abitazioni, giardini o luoghi recintati, anche mediante scavalco, ove sono detenuti, ciò anche se tale fuoruscita non dipenda dalla volontà del proprietario/i e/o conduttore/i. Ogni cane cioè deve essere detenuto in condizioni tali che non possa sfuggire al controllo diretto del proprietario/detentore;
- detenere cani in luoghi o con modalità che consentano agli animali di mordere o sporgere parti del muso dalle recinzioni, abitazioni o simili.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 36 Animali pericolosi

È vietato far circolare nell'abitato animali di prima doma e animali non domestici o domestici, comunque pericolosi, ancorché impiegati in giuochi, rappresentazioni, esposizioni e simili, salvo specifica autorizzazione.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.

CAPO VI CIRCOLAZIONE

Art. 37 Circolazione

La circolazione dei mezzi di trasporto pubblici e privati nel territorio comunale deve avvenire nel rispetto della sicurezza e dell'ordine della vita cittadina.

È vietato:

- a) il transito senza specifica autorizzazione ai mezzi di trasporto superiori a 35 q.li di peso complessivo, in tutte le strade urbane del centro abitato;
- b) il transito per gli autobus per il servizio di trasporto pubblico o scolastico al di fuori dei percorsi autorizzati,
- c) mantenere il motore acceso durante la sosta dell'autoveicolo,
- d) disturbare la quiete pubblica con l'uso di dispositivi di segnalazione acustica e di apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora diversi montati sull'autoveicolo,
- e) l'utilizzo di mezzi fonici a bordo di autoveicoli allo scopo di effettuare pubblicità, senza specifica autorizzazione,
- f) la conduzione di auto e motoveicoli pericolosa o disturbante per i cittadini,
- g) lasciare sul suolo pubblico veicoli i cui dispositivi non siano conformi all'art. 155, comma 4 del C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992) e dell'art. 350, 2^a comma del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 coordinato con D.P.R. n. 610 del 16.09.1996),
- h) abbandonare il veicolo lasciando a bordo bambini, anziani e animali in condizioni disagiate e comunque per tempo prolungato,
- i) mantenere accesi il motore ed apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora degli autoveicoli durante lo svolgimento di cortei, funerali, manifestazioni pubbliche civili o religiose,
- l) intralciare i percorsi pedonali con qualsiasi tipo di veicolo incluse biciclette, motocicli, carrozzelle per portatori di handicap, passeggini, ecc..

Ai sensi del disposto dell'art. 155, comma 4 del C.d.S. e dell'art. 350, comma 2 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli deve essere intervallato e non può superare la durata massima di 3 minuti e in ogni caso non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150

CAPO VII USO DEI MEZZI COLLETTIVI DI TRASPORTO

Art. 38

Nettezza dei mezzi pubblici di trasporto

E' vietato insudiciare in qualsiasi modo le vetture adibite al trasporto pubblico di persone.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150.

TITOLO II

ATTIVITA' SUBORDINATE A CONDIZIONI

CAPO I

CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI, LICENZE E PERMESSI

Art. 39

Occupazione fissa di aree e spazi pubblici

L'impianto fisso di qualsiasi manufatto su aree o spazi pubblici o soggetti a servitù di uso pubblico (chioschi, banchi, tavoli, cavalletti, tabelle e simili) può essere consentito, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, mediante atto unilaterale di concessione, col quale sono fissati i limiti e le condizioni tutte della occupazione, quali la durata di essa, il canone o la tassa dovuta, l'uso dell'area da occupare e simili; tale atto sarà seguito da un verbale di sottomissione del concessionario, che assumerà tutti gli obblighi inerenti.

La concessione dell'area o dello spazio da occupare non comporta per il concessionario la dispensa dall'obbligo di munirsi delle licenze necessarie per l'esercizio della speciale attività che egli intende svolgervi.

Art. 40

Occupazione precaria di aree e spazi pubblici

Le occupazioni di aree o spazi pubblici aventi carattere di precarietà e di instabilità debbono essere previamente autorizzate dall'Amministrazione comunale, la quale motivandolo potrà in qualsiasi momento, revocarle o modificarle senza che da parte dell'interessato possa opporsi alcuna ragione, diritto o pretesa, salvo l'eventuale rimborso della tassa riferibile al periodo della mancata utilizzazione.

La pulizia e il riordino delle aree concesse per la preparazione di manifestazioni, per l'occupazione permanente o temporanea o a qualsiasi altro titolo dovrà avvenire a cura e spese delle persone autorizzate.

Parimenti la posa su suolo pubblico di supporti recanti annunci di manifestazioni su aree pubbliche deve essere autorizzata. La rimozione dovrà avvenire a cura e spese della persona autorizzata immediatamente dopo lo svolgimento della manifestazione.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.

Art. 41

Manomissione del suolo pubblico

La manomissione del suolo pubblico per gli allacci agli impianti tecnologici sotterranei o per le riparazioni degli stessi, deve previamente essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Le opere necessarie dovranno essere eseguite secondo la migliore tecnica esecutiva e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche contenute nell'autorizzazione.

A garanzia della perfetta esecuzione dei lavori di ripristino stradale il richiedente verserà una cauzione nella misura definita.

Qualora, per inosservanza delle prescrizioni stabilite, il ripristino della strada non venga eseguito a regola d'arte, la cauzione verrà incamerata fino alla concorrenza delle spese sostenute oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria prescritta.

In deroga a quanto prescritto potranno essere effettuati interventi inderogabili a carattere di urgenza. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 200 a € 500.

Art. 42
Addobbi e luminarie natalizie

Gli addobbi natalizi, le luminarie, le passatoie interessanti le aree pubbliche non devono rappresentare ostacolo all'uso della cittadinanza e neppure al traffico veicolare. La posa o l'installazione dovrà essere comunque autorizzata dall'autorità comunale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

CAPO II
SALE GIOCHI E SALE SCOMMESSE

Art. 43
Sala Giochi

Per sala giochi si intende il locale allestito specificamente per lo svolgimento del gioco del biliardo o altri giochi leciti e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali apparecchi meccanici da gioco.

L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di sede dell'attività di sala giochi è soggetta, ai sensi dell'art.86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ad autorizzazione comunale rilasciata dal Funzionario competente a condizione che:

- siano rispettate le norme di sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'art.153 del R.D. 635/1940 con le medesime modalità previste per gli esercizi pubblici di cui al D.M. 564/92 e succ. mod.;
- i locali destinati a sala giochi abbiano una destinazione d'uso conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti;
- siano rispettate le norme in materia di polizia urbana, igiene, nonché le vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi;
- i locali destinati a sala giochi abbiano una superficie minima non inferiore a 100 mq. Non costituisce superficie utile l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi. La superficie occupata dai giochi non potrà comunque superare il 50% dello spazio utile;
- sia rispettata la distanza minima di 1000 m misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini dai seguenti luoghi sensibili: asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, caserme e strutture protette in genere.

L'autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per inosservanza delle prescrizioni di legge o per abuso da parte del titolare. Oltre ai casi previsti dalle leggi vigenti, l'autorizzazione è revocata quando il titolare, senza darne comunicazione all'Amministrazione, sospende l'attività per un tempo superiore agli otto giorni o qualora la sospensione dell'attività regolarmente comunicata si protragga per oltre sei mesi.

L'autorizzazione è sospesa, annullata o revocata, senza preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento, a seguito di motivata richiesta del Prefetto che integra di per sé ragioni di celerità e particolare urgenza nel caso di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Art. 44
Apparecchi da trattenimento e giochi leciti in pubblici esercizi, in esercizi commerciali o aperti al pubblico

Ai sensi dell'art.110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), è consentita l'installazione di apparecchi idonei al gioco lecito negli esercizi commerciali, presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni, e comunque agli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 T.U.L.P.S.; alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S., è consentita solo l'installazione di apparecchi di cui al comma 7 dell'art.110 del T.U.L.P.S.

Gli esercizi che non siano già in possesso di autorizzazione di cui agli articoli 86 commi 1 e 2 , e 88 del T.U.L.P.S., devono ottenere l'autorizzazione per l'installazione e l'attivazione di giochi leciti.

Art. 45
Prescrizioni

L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni elencati al comma 6 dell'art.110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), è vietato ai minori di 18 anni.

Chiunque viola la presente prescrizione è punito ai sensi del comma 8-bis dell'art.110 del T.U.L.P.S.

E' vietato l'ingresso e la permanenza nelle aree che consentono vincite in denaro ai soggetti di minore età o nelle quali sono offerti giochi, scommesse o concorsi vietati ai suddetti soggetti. Il numero di apparecchi da intrattenimento installati non deve superare il limite stabilito dalla legge.

E' obbligatorio esporre, in luogo ben visibile nell'esercizio, la tabella dei giochi proibiti.

E' obbligatorio esporre, in luogo ben visibile nell'esercizio, il titolo abilitativo, il regolamento del gioco e la relativa tariffa che devono essere in lingua italiana.

Copia del "nulla osta di distribuzione", copia del "nulla osta per la messa in esercizio" e copia della scheda esplicativa devono essere permanentemente apposti su ciascun apparecchio in modo visibile al pubblico.

E' obbligatorio installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell'esercizio, e arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata.

Tali giochi inoltre non possono essere posti su suolo pubblico o ad uso pubblico anche se in concessione o comunque all'esterno dei locali.

Chiunque viola la presente disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 300,00 a € 500,00.

Art. 46

Sale scommesse e sale dedicate esclusivamente a videolottery

Le sale scommesse sono autorizzate ai sensi dell'art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), dalla Questura di Lodi.

Il Sindaco con propria ordinanza stabilisce gli orari dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande connessa all'attività principale salvo diverse disposizioni legislative in materia.

L'orario stabilito ai sensi del comma 2 può essere ridotto rispetto all'orario previsto per l'accettazione delle scommesse. La violazione degli orari è soggetta alle sanzioni previste dalla normativa di settore.

CAPO III

ESERCIZIO DI ARTI, PROFESSIONI E INDUSTRIE

Art. 47

Esercizi fissi

Nessun esercizio per la produzione, la trasformazione, il deposito o la vendita di qualsiasi merce o sostanza o di qualsiasi manufatto può essere attivato o trasferito senza preventiva comunicazione o, ove prevista, preventiva autorizzazione del Comune, quando non sia di competenza di altra autorità.

Art. 48

Esercizi ambulanti

Nessuno può esercitare un commercio, una industria, una professione o mestiere ambulante, sul suolo o spazio pubblico - né fare raccolta di oggetti usati o di rifiuti di qualsiasi specie - senza preventiva autorizzazione del Comune, salvi gli eventuali atti di competenza di altra autorità.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dalla autorità comunale.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 49

Procedura di rilascio

Chiunque intenda realizzare attività soggette a concessione o autorizzazione dovrà presentare al Comune una richiesta corredata dalla documentazione prevista per ogni singola istanza dalle leggi nonché dai regolamenti comunali in vigore.

TITOLO III
ADEMPIMENTI OBBLIGATORI
CAPO I
OBBLIGHI COMUNI A TUTTI I CITTADINI ED AGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Art. 50

Riparazione dei pavimenti nei portici e nei marciapiedi

Verificandosi guasti o rotture di griglie, telai, pavimenti nei portici o nei marciapiedi di proprietà privata soggetti a servitù di passaggio o nei marciapiedi pubblici sui quali esistano griglie o aperture lucifere pavimentali, i proprietari o i concessionari debbono prontamente provvedere alle necessarie riparazioni.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 51

Segnalazione di pericolo e controllo della zona di lavoro

Chiunque in proprio o per conto altrui intraprenda, sia di giorno che di notte, lavori sulle strade, piazze ed altri luoghi pubblici, che impediscano o limitino il normale traffico o la circolazione, deve apporre e mantenere efficienti, in prossimità della zona interessata dai lavori stessi, i segnali previsti nel Regolamento di Circolazione Stradale, comprendendo nella detta zona le baracche, i carri officina, gli impalcati, i depositi di materiale d'opera o di rifiuto e qualunque altro mezzo accessorio dei lavori.

Art. 52

Funzionalità e decoro dei fabbricati

I fabbricati prospicienti aree pubbliche debbono essere mantenuti in modo da non pregiudicare la sicurezza dei cittadini; a tal fine è fatto obbligo di curarne le buone condizioni di conservazione e funzionalità. (cornicioni, grondaie, infissi, intonaci...)

In caso di fabbricati pericolanti che per le condizioni in cui si trovino costituiscano pericolo per la pubblica incolumità, il Sindaco ordinerà con provvedimento motivato ai proprietari l'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare lo stato di pericolo. Qualora questi non adempiano all'ordine impartito il Sindaco vi provvederà d'ufficio a spese degli interessati ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Fuori dai casi previsti dal comma precedente, tutti gli eventi minuti quali distacchi di intonaci o piccole parti dell'edificio, derivanti da qualsiasi causa, restano nella esclusiva responsabilità del proprietario che è tenuto ad eseguire le opportune riparazioni entro il termine assegnato da apposita ordinanza.

I fabbricati prospicienti le vie e le piazze devono presentarsi in maniera decorosa. È quindi fatto obbligo ai proprietari di procedere al rinnovo degli intonaci ed alla tinteggiatura delle facciate ogni qual volta occorra, dietro disposizione motivata dell'autorità tecnica comunale.

Chiunque intenda tinteggiare la facciata (muro di frontespizio) di un fabbricato prospiciente un'area pubblica dovrà scegliere il colore tra quelli ammessi facendone richiesta all'Ufficio tecnico Comunale indicando il colore prescelto nella comunicazione obbligatoria.

Le antenne e le parabole non dovranno comunque essere collocate sulle facciate prospicienti la pubblica via.

È vietato realizzare all'interno di aree private ma prospicienti ad aree pubbliche o comunque visibili depositi, tendaggi, ricoveri, strutture anche a carattere provvisorio che siano pregiudizievoli per il pubblico decoro.

Chiunque viola le disposizioni dei commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 200 a € 500.

Chiunque viola le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150.

Art. 53

Decoro e sicurezza dei fabbricati: ulteriori obblighi

In tutte le abitazioni i camini e altre fonti di riscaldamento dovranno essere costruite in modo da evitare pericolo di incendio e da essere facilmente ripuliti. Per le sporgenze delle canne dei camini e di altre sorgenti di fumo si rimanda alle disposizioni di cui al vigente Regolamento di Igiene.

I tetti, i cornicioni, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e dovranno essere adottate tutte le cautele in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre pietre, o altro materiale qualsiasi. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

Gli oggetti di ornamento (quali ad esempio vasi di fiori) posti sulle finestre e sui balconi devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

14. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 54

Divieto di mantenere in stato di abbandono, incuria e/o degrado gli immobili ubicati nel territorio comunale

In tutto il territorio del Comune di ORIO LITTA è fatto divieto di mantenere gli immobili in stato di abbandono, incuria e/o degrado tali da consentire l'occupazione e l'utilizzo degli stessi da parte di soggetti che ne fruiscono quali impropri rifugi e/o ricoveri temporanei di fortuna.

Qualora i proprietari dei predetti immobili non provvedano tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla notifica del verbale di constatazione e contestuale diffida, ad intercludere gli accessi agli immobili stessi oppure a porre in essere ogni altro adeguato rimedio teso alla eliminazione delle problematiche elencate al punto precedente, il competente Ufficio Tecnico del Comune di ORIO LITTA vi provvederà d'ufficio senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario dell'immobile oggetto d'intervento delle spese all'uopo sostenute dall'Ente.

La violazione al comma secondo del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 a € 3.000. Resta salvo quanto disposto in materia anche dal codice penale e dal vigente Regolamento Edilizio Comunale.

CAPO II OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI

Art. 55

Disciplina dei prezzi

I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine prospicienti aree pubbliche o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartellino o con altre modalità idonee allo scopo.

Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio (supermercati, grandi magazzini, ecc.) tutte le merci che sono messe in vendita devono contenere l'indicazione del prezzo relativo.

L'obbligo di pubblicizzare il prezzo di vendita al dettaglio si ritiene assolto se sui prodotti il prezzo di vendita è segnato, in maniera chiara, con caratteri leggibili, in modo che risulti ben conoscibile dal pubblico.

Il prezzo deve essere, comunque, ben indicato e pubblicizzato per tutte le merci che vengono vendute al pubblico per unità di misura: chilogrammo, litro, metro, metro quadrato, metro cubo, loro multipli e sottomultipli.

Art. 56

Vendita e scorta delle merci

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima. L'esercente non potrà rifiutarsi di vendere merci realizzando accaparramento ed occultamento di prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari di sufficienti quantitativi di merce tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Art. 57

Orari di vendita

L'esercente ha l'obbligo di rendere noto al pubblico, con cartello o altro mezzo idoneo, l'orario di effettiva chiusura del proprio esercizio.

Art. 58

Uso di contrassegni, simboli, distintivi del Comune

E' vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione comunale, salvo deleghe autorizzate.

Fatti salvi eventuali illeciti penalmente rilevanti è vietato a chiunque:

- utilizzare abiti dalla foggia e/o con simboli o distintivi simili a quelli in uso alla Polizia Locale di ORIO LITTA.
- utilizzare autoveicoli muniti di livree o simboli o distintivi simili a quelli in uso per le auto della Polizia Locale di ORIO LITTA.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 200 a € 2.000.

Art. 59

Uso di servizi igienici

I titolari di esercizi pubblici, che a norma del Regolamento locale d'igiene debbono disporre di servizi igienici, sono tenuti a consentire l'uso gratuito a chiunque ne faccia richiesta, sebbene non faccia parte dell'abituale clientela.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 60

Trasporto carni

Gli esercenti di macellerie, gli addetti ai mattatoi e le persone alle quali viene affidato il trasporto delle carni macellate debbono eseguirlo o farlo eseguire a mezzo di automezzi o recipienti coperti, ed eliminare dalla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 61

Commercio in forma itinerante

I titolari di Autorizzazione per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche debbono osservare le seguenti particolari prescrizioni, oltre quelle generali stabilite per tutte le arti, professioni e commerci:

1. non esercitare attività in località vietate dall'Autorità comunale o nei punti in cui viene temporaneamente impedito per ragioni di transito o di pubblica sicurezza;
2. non sostare, neppure momentaneamente, presso gli ingressi degli alberghi, dei ristoranti, dei teatri, dei musei e dei monumenti e in vicinanza dei locali ove si esercita lo stesso mestiere o dove si vendono gli stessi generi;
3. non depositare le merci in vendita sul suolo pubblico;
4. non sostare nello stesso punto per più di 30 minuti nella stessa giornata, trascorsi i quali i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;
5. non sostare a meno di 500 metri dalle aree di mercato nei giorni di svolgimento.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.

Art. 62

Esercizio di mestieri girovaghi

Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune anche se munito del certificato di iscrizione dei mestieri girovaghi, se prima non ha ottenuto l'autorizzazione comunale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 63

Tende per pubblici spettacoli

Senza autorizzazione del Comune non si potranno collocare tende, chioschi, ecc. per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi scopo nemmeno sulle aree di proprietà privata quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano accesso diretto sulla strada pubblica.

Le tende, gli spazi annessi e ogni altra costruzione permessa temporaneamente dovranno essere a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.

Art. 64

Pulizia delle aree antistanti i negozi

Le aree antistanti i negozi così come le aree concesse per l'occupazione temporanea o permanente ad esercizi pubblici devono essere mantenute pulite e ordinate a cura e spese dell'esercente autorizzato.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

TITOLO IV SANZIONI CAPO I

Art. 65

CONTROLLO, SANZIONI ACCESSORIE, ESECUTORIETÀ

Il controllo sul rispetto delle norme del regolamento spetta a tutti gli organi ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81.

Sulla scorta degli atti di accertamento sanzionatorio eseguiti dai soggetti deputati al controllo, nei casi previsti dalle singole disposizioni del presente regolamento, entro il termine massimo di 10 giorni dalla trasmissione di copia del verbale di accertamento, l'Autorità comunale, per il tramite del funzionario competente, dispone, con ordinanza, l'applicazione delle sanzioni accessorie di natura interdittiva tassativamente determinate nel seguente elenco:

- la cessazione immediata dell'attività condotta in difetto di autorizzazione;
- la rimozione delle opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a 20 giorni
- la chiusura definitiva dell'esercizio e la revoca delle autorizzazioni, quando siano venuti meno definitivamente i requisiti di esercizio o vi sia stata prosecuzione dell'attività, nonostante la sospensione.

L'ordinanza, munita della formula esecutiva, possiede i caratteri della esecutorietà e comporta l'obbligo di disporre, a cura dell'organismo di controllo demandato per l'esecuzione, la sua esecuzione coattiva, con esecuzione di sequestro, in via amministrativa, ove necessario.

Della necessità di dare corso alla esecuzione coattiva viene comunicata notizia alla Autorità comunale per il recupero delle spese derivanti dalle esecuzioni in danno.

In ogni caso quando vengono violate disposizioni imposte con ordinanza comunale per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene e sanità si ha luogo a violazione dell'articolo 650 del Codice Penale.

Art. 66

PRINCIPI REGOLANTI L'APPLICAZIONE E L'IMPORTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Salva l'applicazione della disciplina di dettaglio contenuta nelle norme del presente titolo, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella L. 689/81 ed è assoggettata alle sue norme procedurali.

In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento.

Ferma restando l'osservanza, nell'applicazione delle Sanzioni Amministrative Pecuniarie, dei limiti minimi e massimi previsti dall'art. 7bis del D.Lgs 267 del 18/08/2000, compete al Comune la determinazione delle sanzioni per la violazione delle norme fissate nel presente Regolamento, tanto sulla scorta dell'art. 114 della Costituzione, come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, coerentemente con le previsioni degli artt. 159 e 160 del D.lgs 112/98, nonché dell'art. 3 c.5 del D.lgs 267/00.

Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente, con ordinanza – ingiunzione, la sanzione è individuato nel Sindaco.

Art. 67 REITERAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Salvo che non sia diversamente previsto in caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente regolamento, quando queste stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività dietro autorizzazione dell'Autorità comunale o per effetto di comunicazione d'inizio attività, con ordinanza del Sindaco, viene disposta la sospensione dell'attività autorizzata per un periodo, determinato in misura fissa, di tre giorni.

Si ha reiterazione quando, nei due anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa prevista dal regolamento, accertata con provvedimento di cui all'art. 13 della L. 689/81, lo stesso soggetto, o altro legato da rapporto di dipendenza o collaborazione con il titolare dell'attività autorizzata, commette un'altra violazione della stessa indole.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione non opera nel caso in cui l'obbligato abbia dato corso al pagamento in misura ridotta.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Art. 68 IMPORTI DELLE SANZIONI

Gli importi delle sanzioni considerate dal presente regolamento sono determinati da ogni singolo articolo in ragione della violazione commessa. Per tutte le violazioni per cui non è previsto specifico importo delle sanzioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 250,00.

Spettano al Comune i proventi delle sanzioni per la violazione delle norme del presente regolamento.

CAPO II SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 69 Sospensione delle licenze

Indipendentemente dalla sanzione prevista dal Regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione od autorizzazione del Comune, è inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a. per la prima recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b. per la mancanza esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto contravvenzionale;

La sospensione può avere una durata da 10 a 180 giorni a seconda della gravità dell'infrazione.

Nel caso di cui alla lettera b) la sospensione si protrae fino a quando non si sia adempiuto dal contravventore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

Art. 70 Revoca delle autorizzazioni

Tanto le concessioni che le autorizzazioni possono essere revocate dal Comune anche prima della scadenza del termine di validità:

- a. quando vengano meno i requisiti soggettivi richiesti per il loro rilascio;
- b. quando il luogo al quale la concessione o l'autorizzazione si riferisce o i mezzi di esercizio siano divenuti inadatti per qualsiasi causa, anche se indipendentemente dalla volontà dell'interessato;
- c. quando il titolare della concessione o della autorizzazione ne faccia un uso, in tutto o in parte, diverso da quello per cui fu rilasciata o abusi comunque della concessione o dell'autorizzazione;
- d. quando il titolare incorra in ulteriori recidive nella inosservanza delle disposizioni di cui alla lett. a) dell'articolo precedente.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 71

Entrata in vigore

Il presente Regolamento soggetto a duplice pubblicazione, assume vigenza a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.